

TORNATA DEL 22 LUGLIO

ammettessimo come sottinteso che il Ministero, senza dar ragioni al Parlamento del suo rifiuto, possa rifiutare la comunicazione dei documenti richiesti.

Mi sembra che l'onorevole ministro della marina abbia appunto portata la questione su questo terreno. Egli disse: il Ministero rifiuterà la comunicazione di un documento se la crederà pericolosa, ma porterà il caso davanti il Parlamento perchè esso decida se il rifiuto è abbastanza giustificato.

Concludo pregando la Camera ad accettare l'articolo 2 della Commissione e mantenerlo nel suo concetto, come dissi or ora, cioè che il Ministero, sotto la sua responsabilità, in dati casi possa rifiutare la comunicazione di un atto o documento, ma che il caso debba essere portato davanti al Parlamento per essere deciso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** Io dichiaro che la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Massari; e non lo potrebbe accettare appunto perchè essa ha riformato l'articolo nel modo con cui lo ha proposto, in virtù dei mandati che aveva ricevuti dagli uffici, e per i motivi discussi nel seno della Commissione e testè propugnati da taluno che parlò prima di me.

Siccome poi chi aveva interesse di opporsi alla proposta della Commissione, cioè il ministro, è venuto a spiegazioni conciliative; pare a me che la Camera debba risolutamente eliminare ogni dubbio, accogliendo l'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La discussione sull'articolo 2° è chiusa.)

Domando all'onorevole ministro se insiste nel suo emendamento.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Dopo le spiegazioni date dalla Commissione, non insisto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massari insiste nel suo emendamento?

**MASSARI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'emendamento del deputato Massari, il quale consiste...

**MASSARI.** La prego di domandare se è appoggiato.

**PRESIDENTE...** il quale consiste nel sostituire l'articolo, quale fu proposto dal Ministero, a quello presentato dalla Commissione.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**MASSARI.** Gli ho preparata la via io stesso. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Venne ora presentato un nuovo emendamento, ma la discussione essendo stata chiusa non credo che si possa ammettere, giacchè non vi sarebbe più facoltà di svolgerlo. (*Rumori a sinistra*)

**MASSA.** Lo propongo come aggiunta all'articolo 2°.

**PRESIDENTE.** Se lo propone come aggiunta, comincio a mettere ai voti l'articolo 2°.

(È approvato.)

Ora il deputato Massa propone un'aggiunta così concepita:

« Eccettuati gli atti delle istruttorie penali nelle quali non sia emanata o l'ordinanza o la sentenza della sezione d'accusa, a termine degli articoli 239, 242 e 423 del Codice di procedura penale. »

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Evidentemente la facoltà che ha la Commissione...

**MICHELINI.** Domando la parola.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia...** di mandare i documenti è nei termini di legge. Gli atti dei quali è impedita la pubblicazione non possono essere comunicati alla Commissione d'inchiesta.

In conseguenza il concetto del secondo alinea dell'onorevole deputato Massa, che non era contrastato dall'onorevole deputato Bixio, non era neppure contrastato dalla Commissione, non è escluso; però mi pare assolutamente superflua quest'aggiunta all'articolo 2°.

**MASSA.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, e siccome s'intenderebbe in tal modo eccettuato tutto ciò che non è per legge scritto sino a determinato punto, io non dissento a ritirare come sovrabbondante l'aggiunta da me proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirata, non si fa più luogo a votazione su questo punto.

Leggo l'articolo 3°:

« Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 4°:

« I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari. »

**SANGUINETTI.** Ho bisogno di avere uno schiarimento dalla Commissione.

Quest'articolo dice: « I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari. »

Ora la parola *tribunali* nella nostra legge sulle ordinazioni giudiziarie ha un significato tecnico...

*Voci.* No! no!

**SANGUINETTI...** significa, cioè, tribunali collettivi che si trovano nei capiluoghi di circondario; gli inferiori si chiamano giudicature...

**SINEO.** Ma no! (*No! no! — Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Lo lascio parlare. (*L'oratore si tace*) Ha finito?

**SANGUINETTI.** Mi dicono che ha un significato generico, quindi non insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 4°.

(È approvato.)

« Art. 5. Le indennità dovute ai testimoni e periti